

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente COVATTA

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE	Pag. 2, 4
AZZOLINI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	2, 4
MARINUCCI MARIANI (PSI)	3

I lavori iniziano alle ore 15,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione della senatrice Marinucci Mariani e di altri senatori. Ne do lettura:

MARINUCCI MARIANI, CAPPIELLO, MANIERI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, prevede ai commi 2 e 3 che, in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di divorzio ha diritto alla pensione di reversibilità, sempre che sia titolare di assegno e sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza;

che, qualora sussista un altro coniuge superstite, il trattamento pensionistico è dovuto comunque anche se diviso in ragione della durata del rapporto matrimoniale;

che, nonostante il disposto di legge presso alcuni uffici INPS risulta che alcuni funzionari, alla richiesta presentata da parte di donne divorziate, rispondano in senso negativo;

che gli stessi funzionari, posti di fronte al testo della legge o all'opuscolo edito dalla Presidenza del Consiglio sui diritti delle donne, mutano improvvisamente atteggiamento, dichiarandosi disponibili ad approfondire il caso proposto,

si chiede di sapere:

a) se al Ministro in indirizzo risulti che l'INPS abbia diramato circolari o direttive miranti a rispondere preliminarmente in senso negativo a qualsiasi richiesta;

b) in caso contrario, se non ritenga che tale modo di procedere configuri comunque un gravissimo abuso che si risolve in un danno ed in una odiosa negazione di diritti per i soggetti più deboli come le donne divorziate prive di reddito, e che, pertanto, si giustifichi l'adozione immediata di provvedimenti atti a far sì che tale stato di cose venga al più presto a cessare.

(3-00515)

AZZOLINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. L'interrogazione parlamentare segnala presunti inconvenienti verificatisi in fase di attuazione della legge 6 marzo 1987 n. 74, che ha previsto una più ampia tutela economica del coniuge divorziato in caso di decesso dell'ex coniuge.

In particolare si chiede di conoscere se l'Istituto nazionale della previdenza sociale abbia impartito alle sedi periferiche le direttive necessarie ad assicurare l'uniforme applicazione della normativa.

Al riguardo si fa presente che la Direzione generale dell'INPS ha provveduto a fornire con più circolari dirette agli Uffici periferici i criteri applicativi della disciplina, chiarendo, in particolare, le condizioni richieste per il riconoscimento e la permanenza del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge divorziato ed i casi di concorso con eventuali altri soggetti superstiti.

Diverse sono, infatti, le modalità di esercizio del diritto a seconda delle ipotesi legislativamente previste.

In caso di morte dell'assicurato o del pensionato ed in assenza di un coniuge superstite avente titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, quest'ultima è attribuita dall'Istituto a favore del coniuge divorziato a condizione che egli sia titolare dell'assegno di mantenimento: tale soggetto viene conseguentemente incluso nel novero degli aventi titolo ex legge alla pensione.

Ove, invece, esista un coniuge superstite, l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità o indiretta spettantegli è disposta a favore del coniuge divorziato unicamente dal Tribunale che vi provvede su istanza di parte, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale. In quest'ultima ipotesi, infatti, l'Istituto non può dare immediato seguito alle richieste delle interessate, occorrendo, ai fini della liquidazione della prestazione, una pronuncia giudiziale, fattispecie cui si presume facciano riferimenti le interroganti.

L'Istituto ha, altresì, impartito istruzioni alle Sedi per l'applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze 22 febbraio e 25 maggio 1991 n. 5939 e 5940 in merito alla non retroattività della disciplina dettata dalla legge n. 74 del 1987. È stato chiarito che la posizione dell'ex coniuge dell'assicurato o pensionato deceduto anteriormente all'entrata in vigore della legge citata resta regolata, in assenza di un coniuge superstite, dalla normativa previgente che prevede il ricorso al Tribunale da parte del coniuge divorziato per l'attribuzione della pensione e degli altri assegni eventuali.

MARINUCCI MARIANI. Signor Presidente, devo osservare che la risposta è interessante, tuttavia non esauriente. In realtà vorrei sapere, se possibile, notizie più specifiche sulle circolari ed i loro relativi numeri. Poichè siamo in una seduta pubblica voglio ricordare casi realmente verificatisi. Non mi riferisco tanto ai casi in cui data la presenza contemporanea di coniuge ed ex coniuge il tribunale deve decidere la quota da attribuire a ciascuno dei due in relazione alla durata del matrimonio, aspetto anche questo discutibile ma che non incide sul problema odierno, quanto al fatto che vi è stata una interpretazione non corretta di una legge (che non è citata nella mia interrogazione) approvata da questo Parlamento poco dopo il 1970, che fu denominata legge Caretoni-Tedesco poco dopo il 1970. Si ritenne infatti con tale normativa di riconoscere l'assegno esclusivamente in caso di compresenza e quindi la sola presenza dell'ex coniuge non era giudicata sufficiente. Questa interpretazione non corretta fu modificata

a chiare lettere con la legge n. 74 del 1987 ma continua, purtroppo ad essere la base alla quale si fa riferimento negli uffici dell'INPS.

Mi sono arrivate al riguardo molte lettere: sembra che negli uffici INPS quando la donna va a chiedere la pensione di reversibilità in assenza di altro avente diritto, in prima istanza gli si fa presente che questo diritto non c'è. In più di un caso si è verificato che quando la donna ha mostrato l'opuscolo sui diritti pubblicato dalla Commissione per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio facendo capire ai funzionari di conoscere il proprio diritto, solo in questo momento i funzionari dicono che debbono riflettere e che forse la donna ha ragione. Vi è, in altre parole, un'iniziale resistenza legata al ricordo della precedente norma, resistenza che deve essere superata dalla donna con fatica dato che non tutte sono in possesso di queste informazioni.

Vorrei pertanto sapere quali sono le circolari, se l'INPS possa rendere noti i casi di difficoltà di interpretazione della norma, se sono necessari ulteriori chiarimenti. Il problema, ripeto, rimane non solo per il fatto che l'INPS chiede la pronuncia del Tribunale, problema questo che non è affrontato nell'interrogazione ma rappresenta comunque un ostacolo perchè il pronunciamento non è sempre necessario, quanto piuttosto nei casi in cui non ci sarebbe contestazione e si potrebbe riconoscere subito il diritto alla pensione mentre si oppongono alle richiedenti in ogni caso degli ostacoli.

Pertanto, pur essendo io parzialmente soddisfatta perchè il Ministero del lavoro dà una corretta interpretazione della norma, non posso uscire da qui con la consapevolezza che il problema non si porrà più perchè non conosco le circolari, non so quando sono state diramate e non so se negli uffici le hanno realmente avute. Accade spesso, infatti, che le circolari non arrivano al terminale, allo sportello, dove la donna va ad incontrare il funzionario competente.

AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, ritengo di dovermi fare carico delle richieste avanzate dalla senatrice Marinucci Mariani e, appena compiuta la verifica presso l'INPS, le farò avere direttamente le circolari in modo che la situazione sia chiarita.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. SSA MARISA NUDDA